

CONTRATTO.....

L'anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di _____

, tra l'**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO** – Partita

IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Direttore Generale Dott. Luigi Macchitella, residente per la carica in Via

Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO

e la Ditta _____ corrente in _____, via

C.F. e P.I. n. _____ (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario”), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di

in persona del Sig. _____ nato a

_____ (_____) il _____, C.F.

_____ in _____ qualità _____ di

*****.(Procura/Delega ALL. 1)

PREMESSO

- Che con deliberazione n. _____ del _____, a conoscenza delle parti,

anche se non materialmente allegata, l'Amministrazione ha indetto gara a

mezzo procedura aperta _____, CIG

, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, con criterio di aggiudicazione ai sensi

dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero dell'offerta complessivamente

più bassa/economicamente vantaggiosa e con base di gara pari ad euro

(euro

_____/00) per un periodo contrattuale di anni _____ ;

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della

	richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero il	
	Bando di gara, Capitolato Speciale d'Oneri ed Offerta Tecnica, risultano loro	
	noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento, intendendosi	
	integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non	
	allegati;	
-	Che con deliberazione n. del , a conoscenza delle parti,	
	anche se non materialmente allegata, è stata nomina la commissione	
	giudicatrice.... ;	
-	Che l'Offerta economica, pari a €..... (ALL. n° 2 Offerta	
	economica n°del), con cui viene aggiudicata la gara in	
	oggetto, è ben nota alle parti e si intende anch'essa integralmente recepita ed	
	allegata al presente contratto;;	
-	Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra	
	individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed	
	ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria	
	n. del contratta con la Banca	
	per un importo di € (euro) e con validità	
	sino al ; (ALL. n° 3)	
-	Che il R.T.I. è stato regolarmente costituito..... (ALL. n° 4)	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.	
	Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente	
	allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente	
		- Pag. 2 di 12 -

recepite nel presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario/i relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli altri prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;
- c) dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dal D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento degli Appalti)
- e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) dal decreto legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
- g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'appalto relativo alla _____ così come dettagliatamente previsto dall'allegato Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € _____ I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

CONTRATTUALI.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 8 – DURATA.

Il presente contratto ha una durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

E' vietato il rinnovo tacito.

E' fatto comunque **obbligo** alla Ditta aggiudicataria di garantire le relative forniture di materiale per medicazione generali e specialistiche (dietro corrispettivo agli stessi patti e condizioni), per i tempi strettamente necessari per l'espletamento della nuova gara da parte della Regione Lazio o da parte dell'Azienda U.S.L. di VT, previa comunicazione scritta da recapitarsi prima della scadenza.

ART. 9 – CORRISPETTIVI.

A fronte dei servizi/forniture erogati secondo le modalità previste nel presente

contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica (All. n.2) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Al fine dell'adeguamento dei prezzi, art 115 d.lgs. 163/2006, saranno sottoposti a revisione periodica i prezzi dei servizi e/o forniture sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lett.c) e comma 5. L'ISTAT cura la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione tra questi ultimi ed i prezzi di mercato.

ART. 10 – ONERI ECONOMICI.

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Capitolato Speciale d'oneri.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 d.lgs. n° 163/2006, è tenuto a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto (Allegato n°3).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Allegato n°5) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato Speciali d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene

indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

ART. 15 – PENALI

Secondo quanto stabilito all'art. 4 del Disciplinare Tecnico.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed

anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 18 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che

spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 20 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..

ART. 21 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d.lgs. n° 163/2006 e ss. mm. e ii., ed è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni ed entro i limiti di legge .

L'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'eventuale subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle eventuali prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 – FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il

Foro di Viterbo.

ART. 24 – RINVIO.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA

AZIENDA USL DI VITERBO

II*****

Il Commissario Straordinario

Dr. _____

Dr. Luigi Macchitella

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

DITTA

AZIENDA USL DI VITERBO

II*****

Il Commissario Straordinario

Dr. _____

Dr. Luigi Macchitella